



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 21 DEL 10/09/2020

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI
TUTELA DELLA VIVIBILITÀ DEL PAESE E DEL DECORO URBANO

Il sindaco

Francesco Morosini



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

II SINDACO

Premesso che a seguito delle numerose segnalazioni pervenute all'Ufficio di Polizia Locale e ad altre forze di polizia dislocate sul territorio provinciale, scaturivano controlli dove si registrava la presenza di soggetti e gruppi, anche di giovane età, che occupavano aree pubbliche, sporcando e producendo rumori quali voci o grida, che si rendevano autori di scorribande, anche a bordo di cicli e motocicli, con conseguente generazione di disagio per la cittadinanza, nonché per gli utenti della strada.

Rilevato che tali controlli hanno confermato le problematiche esposte dai cittadini, si rende necessario rafforzare gli strumenti che consentano alle forze di polizia di perseguire i comportamenti lesivi dei diritti altrui e che generano una percezione di insicurezza individuale, specie quando vengono svolti in modo seriale e continuativo sul territorio del Comune di Tavazzano con Villavesco, facente parte dell'Unione Nord Lodigiano, in particolar modo presso la Stazione Ferroviaria, le Chiese, le Scuole, i Parchi gioco e le aree verdi comuni, i Cimiteri, i luoghi residenziali e presso le attività commerciali.

Evidenziato, che grazie alle ordinanze locali, le forze dell'ordine sono riusciti ad effettuare efficaci controlli nei confronti di coloro che creano pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, in particolare in prossimità della Stazione Ferroviaria, presso i parchi pubblici e nelle aree limitrofe e prospicienti agli esercizi commerciali siti in centro paese, sulla tratta ex SS09 ed in Via San Giovanni Bosco, in Via Garibaldi ed in Via Dante.

Considerato che, anche in occasione di recenti controlli presso i parchi pubblici cittadini e presso le aree centrali del paese sopra menzionate, sono stati segnalati episodi dove gruppi di persone di giovane età abbiano stazionato in modo tale da creare difficoltà alla libera fruizione degli spazi pubblici comunali, assembramenti e disturbo alla quiete pubblica oltre le ore 24.00.

Considerato, inoltre, che anche l'imbrattamento dei muri, delle pavimentazioni e degli arredi urbani, nonché la non corretta fruizione degli arredi urbani (ad es. panchine, cestini, monumenti, ecc...) è fenomeno che induce ad aumentare la potenziale percezione di insicurezza sul territorio comunale.

Considerato, infine, che è in fase di elaborazione il nuovo Regolamento di Polizia Locale Unione Nord Lodigiano, il quale disciplinerà puntualmente i comportamenti vietati dalla presente ordinanza, ma i cui tempi di approvazione non consentiranno una sua entrata in vigore entro breve termine.

Visto l'art. 144 del Regolamento Consortile di Polizia Urbana, delibera n. 7 del 10.06.2005, rubricato "Rumori fastidiosi" che prevede che "sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno che di notte, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei locali pubblici e simili, che siano percettibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7."

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti,".

Visto l'art. 9, comma 1 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana, che prevede per chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Visto l'art. 10, comma 1 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana, che prevede "l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio”;

Vista la legge n. 689 del 24/11/1981;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato che stazionare nei luoghi pubblici esercitando l'accattonaggio molesto e/o invasivo, per le modalità in cui si manifesta, turba il libero utilizzo degli spazi pubblici, determinando situazioni di grave pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, violando così il dettato normativo disposto dall'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che stazionare in modo da creare difficoltà alla libera fruizione degli spazi pubblici, crea pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, violando anche in questo caso il dettato normativo disposto dall'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che l'imbrattamento dei muri, delle pavimentazioni e degli arredi urbani, nonché la non corretta fruizione degli arredi urbani (ad es. panchine, cestini ecc.) crea pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, violando anche in questo caso il dettato normativo disposto dall'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che se tali comportamenti si verificano in corrispondenza di infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, sono applicabili le sanzioni previste dagli artt. 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana;

Considerato che la presente ordinanza, in quanto contingibile ed urgente secondo l'Art.50 del TUEL, ha durata limitata nel tempo ed i suoi contenuti saranno inseriti nel nuovo Regolamento di Polizia Locale, di prossima emanazione;

ORDINA

- È vietato su tutto il territorio del Comune di Tavazzano con Villavesco effettuare scorribande, a piedi o con veicoli, emettere grida, urla e produrre baccano;
- È vietato imbrattare muri pavimentazioni arredi urbani ed impedire la corretta fruizioni degli stessi;
- È vietato stazionare in modo da creare difficoltà alla libera fruizione degli spazi pubblici, con comportamenti che creino disturbo, in prossimità della Stazione Ferroviaria, nei parchi pubblici, nelle aree a verde comuni, nelle aree limitrofe e prospicienti agli esercizi commerciali siti in centro paese, sulla tratta ex SS09 ed in Via San Giovanni Bosco, in Via Garibaldi ed in Via Dante;



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

La violazione della presente ordinanza sarà punita:

- per chi effettui scorribande, a piedi o con veicoli, emetta grida, urla e produca baccano, con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni, di Euro 100,00 ;
- per chi imbratta i muri, le pavimentazioni e gli arredi urbani, nonché per chi non consente la corretta fruizione degli arredi urbani (ad es. panchine, cestini, monumenti, ecc...), con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00, pagamento in misure ridotta, entro 60 giorni, di Euro 50,00 ;

L'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, dispone l'ordine di allontanamento del trasgressore per una durata fino a 48 ore, qualora la violazione sia stata commessa nelle pertinenze della stazione ferroviaria di Tavazzano comprensiva delle aree adiacenti, così come prescritto dagli artt. 9 e 10 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, dandone informativa all'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni. Nei casi di recidiva o a carico di soggetti già condannati per reati contro la persona e il patrimonio la medesima Autorità di P.S. potrà disporre ulteriori provvedimenti di allontanamento di durata superiore a 48 ore.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine il compito di vigilare e far rispettare il presente provvedimento .

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa al Prefetto di Lodi;
- pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Tavazzano con Villavesco per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito istituzionale dell'Unione Nord Lodigiano;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza al Commissariato di PS di Lodi; al Comando Provinciale Carabinieri di Lodi; al Comando Stazione Carabinieri di Tavazzano con Villavesco.

Che la presente Ordinanza ha validità sino al 30 settembre 2020 dalla data di pubblicazione .

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni, oppure, in alternativa, un ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Prot. 10321/9.4 fasc. 1

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.